



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA     | Presidente                                                |
| (RM) PROTO      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) D ALIA     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN       | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 19/06/2020

### FATTO

1. In data 10.02.2014 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 32.400,00, da rimborsare in n. 120 rate. A marzo 2018 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 49.

Con ricorso del 27.01.2020, preceduto da reclamo del 18.03.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.133,88.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019 (C 383/198), in quanto priva, quest'ultima, di "efficacia diretta orizzontale". Rileva poi che la Sezione 3.1. del Modulo Secci, relativa ai Costi Connessi, riporta specificatamente tutte le spese applicate al finanziamento, suddivise tra costi fissi (up-front) e costi a maturazione nel tempo (recurring). Sostiene che le Commissioni Intermediario, le Commissioni intermediario del credito, le Spese di istruttoria, le Imposte e tasse sono costi connessi alle attività poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con l'erogazione dello stesso. Non sono pertanto rimborsabili in fase di estinzione anticipata. Osserva che le Commissioni Pitagora per gestione pratica, le Commissioni Intermediario



del credito per gestione pratica e il Costo del servizio dell'Ente Previdenziale sono stati rimborsati in sede di conteggio estintivo per un importo (seppur di poco) maggiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del criterio pro rata temporis. L'intermediario resistente afferma infine di aver provveduto a rimborsare le Spese d'istruttoria per l'importo di euro 295,83, calcolato secondo il metodo pro rata temporis, mediante assegno circolare, datato 22/07/2019 e inviato prima della presentazione del ricorso presso lo studio del procuratore del ricorrente. Parte resistente chiede quindi, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale della Sentenza Lexitor; in via principale, di respingere il ricorso perché infondato; in via subordinata, di respingere la domanda con riferimento alle commissioni up-front, versate a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

## DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo



Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Questo Collegio, nella decisione n. 10027/2017, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valide e applicabili le pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti in punto di retrocessione degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata, ad eccezione di quella riguardante le spese di istruttoria, da reputarsi di natura recurring. Nel caso di specie, tuttavia, parte resistente ha prodotto una copia del contratto che non risulta chiaramente leggibile nella parte contenente la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.



Questo Collegio dunque non ha la possibilità di verificare il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni di natura recurring e di determinare l'importo da restituire in applicazione di tali criteri, con la conseguenza che le voci di costo recurring vanno rimborsate secondo il criterio residuale pro rata temporis.

Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 49  |
| rate residue               | 71  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 2,82% |
|-------|-------|

| % restituzioni              |        |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare    | 59,17% |
| - in proporzione alla quota | 36,53% |

| h/c                               | ▼                                    | restituzioni |                        |                               |                       |                   | tot ristoro |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|                                   |                                      | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi ▼        |             |
| <input type="radio"/>             | c. bancaria (A) (up front)           | € 2.199,96   | € 1.301,64             | € 803,66                      |                       | € 0,00            | € 803,66    |
| <input type="radio"/>             | c. interm. Credito (B) (up front)    | € 943,84     | € 558,44               | € 344,79                      | € 0,00                | € 0,00            | € 344,79    |
| <input type="radio"/>             | spese di istruttoria (D) (recurring) | € 500,00     | € 295,83               | € 182,65                      |                       | € 295,83          | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             | c. gestione (F+G) €11,62/rat ...     | € 1.358,20   | € 803,60               | € 496,16                      |                       | € 825,02          | -€ 21,42    |
| <input type="radio"/>             | c. gest. rischio (H) €21,60/rat ...  | € 2.592,00   | € 1.533,60             | € 946,88                      |                       | € 1.533,60        | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/>  |                                      |              | € 0,00                 | € 0,00                        |                       |                   | € 0,00      |
| <b>rimborsi senza imputazione</b> |                                      |              |                        |                               |                       | € 0,00            | € 0,00      |
| tot rimborsi ancora dovuti        |                                      |              |                        |                               |                       | <b>€ 1.127,03</b> |             |
| interessi legali                  |                                      |              |                        |                               |                       | si                |             |

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.127,03 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA